


COMUNE DI SENIGALLIA
CONSEGNATO A MANO II

13 GEN. 2021

ALLORE 1258
FIRMA



All'Assessore all'ambiente
Elena Campagnolo

al Presidente del Consiglio Comunale
Massimo Bello

OGGETTO: interrogazione a risposta scritta

Considerato che con D.D 480 del 21/10/2015 della Provincia di Ancona, iniziava per la Frazione Vallone un lungo periodo caratterizzato da forti disagi dovuti all'insediamento all'interno della Frazione di una centrale di compostaggio.

Considerato che per molto tempo i cittadini hanno dovuto convivere non sono con i disagi dovuti dal continuo viavai di mezzi pesanti per le strette vie della frazione, ma hanno anche convissuto con i forti e cattivi odori che dall'impianto si estendevano fin dentro al centro abitato, rendendo l'aria irrespirabile specialmente nel periodo estivo, anche fino alla città.

Considerato che l'Amministrazione Comunale, sollecitata dall'azione dei cittadini che si sono attivati con una petizione e varie assemblee pubbliche alle quali hanno partecipato sia l'Amministrazione stessa che il Presidente della Provincia di Ancona, si è subito adoperata per cercare di risolvere le varie problematiche. Considerato che lo stesso Consiglio Comunale all'unanimità, approvò, una mozione con la quale si chiedeva visti i disagi un intervento dell'Amministrazione in materia di controlli sull'attività del sito.

Considerato che a seguito di vari sopralluoghi sia dei Vigili Urbani che dell'Arpam si sono effettivamente riscontrate diverse e importanti criticità a livello sia urbanistico che ambientale.

Considerato che a seguito dell'azione dell'Amministrazione e della Provincia di Ancona la ditta ha effettuato due ricorsi al TAR Marche volti a chiedere l'annullamento dei provvedimenti presi.

Considerato che proprio nel ricorso che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza comunale 488 del 6/09/2019, il Tar respingeva, con sentenza n. 388/2020 del 10/06/2020 tale ricorso, attribuendo valenza decisa al fatto che l'azienda " *eserciti un'impresa qualificata come industria insalubre ex art.216 del RD 1265/1934 e del DM 5/09/1994*" e per il fatto inoltre che " *tale attività risulta tuttavia espressamente vietata dall'art.19,punto 3 (del paragrafo " Destinazione d'uso"), delle NTA del Prg (non oggetto di gravame)* , aggiungendo inoltre che " *Dagli atti non emerge che la ricorrente abbia ottenuto e neppure che abbia chiesto tale variante localizzativa*" .

Considerato che a seguito di tale sentenza la Provincia di Ancona con D.D 833 del 07/08/2020, disponeva il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dell'azienda dal registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti di cui all'art.216, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e che si consentiva di concludere, entro 90 gg le operazioni di recupero dei rifiuti presenti vietando l'accoglimento di altri rifiuti dall'esterno e che oltre tale termine i rifiuti ancora presenti dovevano essere avviati al recupero o smaltimento in impianti esterni autorizzati.

Considerando che il 20 ottobre 2020 scadevano inoltre i termini autorizzativi della DD 480 del 21/10/2015

COMUNE DI SENIGALLIA

Ente: C.1509 AOO: 00000001

Prot: (A) 2021/0001748 del 14/01/21

Class: 11-3



SI CHIEDE

14 GEN 2021
Set
PCC

- 1) Un aggiornamento in merito alla situazione legale (se si è conclusa con la sentenza del Tar o se ci sono stati appelli);

- 2) Un aggiornamento sulla situazione autorizzativa, ovvero se l'azienda ha richiesto un rinnovo delle autorizzazioni per tale sito o per altri siti che ricadono all'interno del Comune di Senigallia o all'interno del territorio dell'Unione dei Comuni della Marca Senone;
- 3) Un aggiornamento sull'attività ovvero se ad oggi sia effettivamente chiuso il sito o se sia operante e se si in che maniera
- 4) In che modo l'amministrazione vigilerà sulla bonifica e ripristino dell'area visto che nel sito sembrano presenti ancora cumuli di materiale.

Senigallia...13/01/2021


Enrico Pergolesi
Consigliere Comunale gruppo Diritti al Futuro